

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL DIPARTIMENTO BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED E.P.

Art. 1

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, relativo all'utilizzo e alla destinazione delle risorse F.A.M.P., stipulato in conformità con quanto previsto dall'art.4 comma 4 lettera A e dall'art.6 del CCRL 2002-2005, si applica al personale dipendente dal Dipartimento regionale Beni culturali e Ambientali di cui all'art.1 del medesimo CCRL. e concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

Art. 2

Sono disciplinate con il presente contratto integrativo le materie relative alla destinazione delle risorse del FAMP, alla individuazione dei criteri generali per la predisposizione, realizzazione e valutazione dei progetti obiettivo, per le turnazioni e per l'attribuzione dell'indennità di pronta reperibilità che si intestano alla prerogativa della contrattazione decentrata integrativa dipartimentale. Entro il 15 settembre p.v. sarà avviata la contrattazione per la definizione delle rimanenti materie di cui al suddetto art. 4 del CCRL.

Art. 3

Per quanto attiene alle materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal CCRL.

Art. 4

Alla sede centrale e a quelle periferiche così come individuate dall'art.4, comma 4, lettera B del CCRL, viene assegnato un budget ripartendo il fondo complessivo per l'anno 2005 sulla scorta della media ponderata delle retribuzioni del personale attualmente assegnato ai suddetti istituti di cui alla tabella A.

Art. 5

Il budget definitivamente assegnato costituisce l'unica fonte di finanziamento per le finalità del FAMP per l'anno in corso e non è suscettibile di ulteriore incremento non essendo stati contrattualmente previsti altri fondi a disposizione del Dipartimento.

Ai responsabili delle strutture, a seguito di contrattazione decentrata, si attesta la responsabilità della corretta utilizzazione delle risorse a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal Dirigente Generale del Dipartimento nel primo trimestre 2005. L'accordo di contrattazione decentrata costituisce la fonte di autorizzazione della spesa sul FAMP.

L'utilizzazione e la distribuzione del FAMP devono essere ispirati da un lato a incentivare i piani di lavoro e dall'altro a ridimensionare quanto più possibile le prestazioni di lavoro straordinario, utilizzabili di norma per fronteggiare situazioni eccezionali o finalizzate a far fronte alle esigenze della programmazione degli obiettivi ivi contenuti.

Art. 6

Le strutture periferiche predisporranno i propri piani di lavoro, sulla base delle linee guida dipartimentali, ed avvieranno le contrattazioni integrative nel rispetto di modalità e procedure previste dal CCRL.

Art. 7

La contrattazione decentrata integrativa dipartimentale determina le modalità applicative e gestionali dei sistemi di incentivazione del personale in servizio, sulla base di obiettivi e programmi

di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio e definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione.

Art. 8

Per il finanziamento dell'indennità di turnazione parte fissa e variabile, prevista dall'art.37 e dall'art.89, comma 3°, p. D del CCRL, si fa riferimento ad un apposito fondo determinato in base della spesa consolidata per l'anno 2003 nelle varie strutture periferiche, sulla scorta del personale attualmente assegnato di cui alla tabella A.

Art. 9

Allo stesso modo viene costituito un apposito fondo, sulla base della spesa consolidata nel 2003, per il finanziamento dell'indennità di tutela e vigilanza ripartito alle strutture (v. tabella A).

Le suddette quote costituiscono parametri di riferimento nella programmazione dei turni nell'anno 2005.

Art. 10

Al fine di una corretta applicazione della disciplina di cui all'art.37 del CCRL, e in particolare nella previsione di cui al comma 2, lettera C, laddove si effettua il cambio consegne le contrattazioni integrative aziendali avranno cura di assicurare la sovrapposizione dei turni sia in h 12 che in h 24.

Art. 11

In ordine a quanto previsto dall'art.37, comma 2, lettera D del CCRL, per le attività di tutela e vigilanza espletate a ciclo continuo, la contrattazione decentrata sulla base di effettive esigenze di servizio può elevare il limite massimo annuo di effettuazione di turni festivi alla metà dei giorni festivi dell'anno.

Art. 12

L'istituzione della pronta reperibilità nelle singole strutture, per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi con esclusivo riferimento al personale di custodia, è subordinata all'individuazione in contrattazione integrativa aziendale delle risorse necessarie a farvi fronte.

Art. 13

Fermo restando che dal 1° gennaio 2005 non può essere più riconosciuta l'indennità video in quanto non prevista dal nuovo CCRL, l'indennità informatica potrà essere riconosciuta in sede di contrattazione decentrata aziendale nelle seguenti misure mensili:

- fino a un massimo di €150,00 ai responsabili dei CED e dei Sistemi informativi elettronici che elaborano dati raccolti in ambito regionale;
- fino a un massimo di €130,00 ai componenti di cui sopra;
- fino a un massimo di €130,00 ai responsabili dei CED e dei Sistemi informativi elettronici che elaborano dati raccolti in ambiti provinciali;
- fino a un massimo di €70,00 ai componenti di cui al punto precedente.

I sopracitati Centri e Sistemi informativi dovranno essere formalmente costituiti con provvedimento assessoriale.

Art. 14

L'indennità di cambio consegne contrattualmente prevista per l'importo forfetario mensile di € 25,00, spetta al personale inserito in turnazione che sarà individuato in sede di contrattazione decentrata aziendale.

Art. 15

Tenuto conto dell'ambito metropolitano, della competenza territoriale e del personale gestito dalle singole strutture dipendenti dal Dipartimento, l'indennità di Consegnatario/Cassiere potrà essere riconosciuta nelle seguenti misure mensili:

- fino a un massimo di € 250,00 al Consegnatario/Cassiere del Dipartimento e delle Soprintendenze di Palermo, Catania e Messina;
- fino a un massimo di €200,00 al Consegnatario/Cassiere delle rimanenti Soprintendenze e della Biblioteca Centrale di Palermo;
- fino a un massimo di € 150,00 al Consegnatario/Cassiere di tutti gli altri uffici periferici ed i Centri regionali.

L'incarico di Consegnatario/cassiere, e dei rispettivi vice Consegnatario/Cassiere, deve essere riconosciuto con provvedimento formale assessoriale e sempre che ricorrano le condizioni di cui alle norme di Contabilità di Stato, con particolare riferimento al D.P.R. 04 settembre 2002, n. 254.

Art. 16

L'indennità di rischio, estesa anche al personale addetto alle immersioni subacquee con provvedimento di autorizzazione assessoriale, spetta per i giorni in cui si effettuano le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione al rischio per la salute e per l'integrità fisica personale.

Art. 17

L'individuazione delle indennità erogabili previste all'allegato "M" del CCRL, decorrenti dal 1° gennaio 2005 con le limitazioni di cui agli articoli precedenti, sarà effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa aziendale nell'ambito delle risorse FAMP.

Tutte le indennità sono legate all'effettivo esercizio della funzione.

Le eventuali economie a qualsiasi titolo realizzate saranno imputate alle singole strutture.

La contrattazione decentrata aziendale potrà stabilire elementi di incentivazione per particolari prestazioni di lavoro non specificatamente retribuite, a valere sui piani di lavoro.

Art. 18

I progetti obiettivo, approvati in sede di contrattazione integrativa aziendale, vengono predisposti dalle singole strutture avendo a riferimento le finalità previste dall'art.93 del CCRL.

In essi vanno chiaramente indicati tempi, modalità, personale utilizzato e risorse da reperire nell'ambito del budget assegnato per il perseguimento dell'obiettivo individuato e la loro valutazione si intesta al responsabile della struttura che dovrà tenere anche conto degli esiti del controllo interno di gestione.

Art. 19

Ai sensi dell'art. 107 del CCRL, si procederà alla istituzione della Commissione paritetica per la risoluzione di tutte le controversie consequenziali al mancato raggiungimento degli accordi decentrati riguardanti l'utilizzo del FAMP ai sensi della normativa vigente. In caso delle controversie di cui sopra, il pagamento degli emolumenti a valere sul suddetto Fondo è subordinato alla loro risoluzione.

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si fa riferimento al CCRL che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.

Dichiarazione congiunta n.1

Le parti, nel convenire sulla necessità di avviare in tempi rapidi la contrattazione integrativa nelle strutture periferiche sopperendo ai gravi ritardi accumulatisi in ordine alla ripartizione delle risorse da parte del Dipartimento Bilancio, si danno atto che la tabella A, relativa all'individuazione e alla ripartizione del fondo e determinata dalla struttura amministrativa dipartimentale con minima approssimazione per difetto, assume carattere provvisorio fino alla corretta individuazione della quota del FAMP assegnata al Dipartimento.

A seguito della definitiva assegnazione, la tabella A allegata al presente contratto integrativo verrà sostituita da quella definitiva e costituirà parte integrante dello stesso.

La differenza aggiuntiva verrà ripartita alle strutture con le stesse modalità previste dal CCRL e dal presente contratto integrativo e la sua utilizzazione verrà determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Dichiarazione congiunta n.2

Le parti, in ossequio ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza, convengono sulla necessità non più derogabile di ripristinare corrette relazione sindacali attraverso l'attuazione di tutti gli istituti partecipativi contemplati dal CCRL.

Si ravvisa, quindi, la necessità di avviare in tempi rapidissimi incontri concertativi finalizzati a superare le problematiche di carattere strutturale e organizzativo che hanno innescato un contenzioso fra le Organizzazioni Sindacali e l'Amministrazione.

In considerazione di ciò, si ritiene prioritario attivare il confronto sugli assetti organizzativi del Dipartimento avendo a riferimento, in particolare, le ultime modifiche deliberate dalla Giunta di Governo relative alle strutture intermedie e la costituzione o la rivisitazione delle Unità Operative.

Altresì si procederà, in sede di contrattazione integrativa alla definizione dei profili professionali con particolare riferimento alle esigenze connesse con la tutela e vigilanza.

Le parti si danno atto che gli incontri concertativi di cui sopra dovranno avviarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo e che dovranno essere preceduti da adeguata informazione preventiva relativamente alle materie che verranno trattate.

L'Amministrazione, infine, assume l'impegno ad individuare una specifica struttura cui intestare la gestione delle relazioni sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto

PALERMO, 03 agosto 2005

La delegazione di parte pubblica

Il Dirigente generale _____

Il Dirigente Servizio Pers. dr.ssa M.E. Carollo

(giusta delega del Dirigente Gen. n. 13417 del 03 agosto 2005).

Le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL F.to Abbinanti

FPS CISL F.to Bonfanti e Passante

FPL UIL F.to Termini

SADIRS CISAS F.to Salerno

COBAS CODIR F.to Adragna

UGL F.to Lo Verso e Fasola

SIAD F.to Bustinto e Lo Pinto